

Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

DECRETO INFRASTRUTTURE E TEMPI DI ATTESA AI FINI DEL CARICO E SCARICO

Avv. Davide Magnolia



Milano, 4 dicembre 2025

Le principali novità del DL Infrastrutture

1

**Tempi di
pagamento**
art. 83-bis D.
Lgs. 25 giugno
2008, n. 112



2

**Tempi di attesa
al carico e
scarico**
art. 6-bis D. L. 21
novembre
2005, n. 286

Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. Infrastrutture interviene anche sull'art. 83-bis D. Lgs. 25 giugno 2008, n. 112.

REGOLE DI PAGAMENTO

Termine di pagamento:	resta fissato in 60 giorni dall'emissione della fattura per i corrispettivi dei servizi di trasporto (art. 83-bis, comma 12, D.L. 112/2008).
Mancato pagamento per oltre 60 giorni:	scattano automaticamente interessi di mora a favore del vettore (ex D. Lgs. 231/2002).
Oltre il 90^o giorno:	si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell'importo in fattura , comunque non inferiore a 1000 € (art. 83-bis, commi 13 e 14).

Art. 83-bis comma 13-bis

Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada.

RISCHI PER LA COMMITTENZA

Violazioni diffuse o reiterate:

AGCM può intervenire d'ufficio o su segnalazione del creditore o del Comitato Centrale Albo Autotrasportatori.

Abuso di dipendenza economica*:

nei casi più gravi l'AGCM può applicare le sanzioni ex art. 15 L 287/1990, fino al **10% del fatturato annuo dell'impresa**.

Chi non paga puntualmente rischia anche un serio **danno reputazionale**.

* Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi

«Nuovo» art. 6- bis: i primi 3 commi

L'art. 4 del Decreto Infrastrutture ha integralmente sostituito il vecchio art. 6- bis del D. L. 21 novembre 2005, n. 286

Comma 1- Franchigia di attesa

- franchigia di 90 minuti per l'attesa decorrente dall'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce.

Comma 2 - Indennizzo per ritardo

- indennizzo di 100 €/h per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
- rivalutato automaticamente con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT FOI (famiglie, imprese, operai).
- L'indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore.
- obbligo solidale per committente e caricatore, salvo diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile.
- Il diritto all'indennizzo si prescrive in un anno (art. 2951 c.c.).

Comma 3 - Superamento tempi di carico e scarico

- Stesso indennizzo di 100 euro per il superamento dei tempi operativi di carico e scarico, purché contrattualizzati (risultanti dal contratto di trasporto e dalla documentazione di accompagnamento della merce o ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, committente o vettore).

Le principali differenze in sintesi

Modifica
introdotta
con il DL
Infrastrutture
- Legge n.
105/2025 (di
conversione
del DL
73/2025)

Modifiche
rilevanti
a l'art. 6-
bis del
D.lgs.
286/2005

- ❖ Franchigia per i tempi di attesa* al carico passa da 120 a 90 minuti per ciascuna operazione
- ❖ Indennizzo in favore dell'autotrasportatore incrementato da 40 a 100 euro per ora o anche frazione di ora
- ❖ Obbligo solidale in capo al committente ed al caricatore
- ❖ Previsto lo stesso indennizzo in caso di superamento dei tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico

* Nei tempi di attesa sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all'inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce

Fa vore per forma scritta del contratto

Art. 6 c. 3
Tra gli
elementi
essenziali
dei contratti
stipulati in
forma

**Lettera e-
bis)** i tempi
massimi per
il carico e lo
scarico
della merce
trasportata

- Nel contratto dovranno essere indicate le **istruzioni al vettore sul luogo ed i tempi/orari di carico/scarico**;
- L'indicazione dei tempi massimi di esecuzione delle operazioni è **necessaria per attivare l'indennizzo previsto dal comma 3**: senza un tempo massimo pattuito, non esiste un parametro oggettivo per determinare il ritardo operativo.
- **La circolare del MIT** rileva *“l'importanza rivestita dal contratto di trasporto (il d.lgs. 286/2005 è imperniato sul favor verso il contratto scritto) e delle indicazioni fornite al vettore circa il luogo e l'orario di svolgimento delle operazioni di carico o di scarico”*.
- **Regime più gravoso per il committente** in caso di mancanza di contratto o contratto senza i requisiti prescritti

Idue tempi più controversi, anche alla luce dei chiarimenti del MIT del 4 novembre 2025



1

Ne lla franchigia per i tempi di attesa è **ricompresa** anche l'operazione di carico e scarico?

2

La norma sui tempi di attesa è **derogabile** o no dalle parti?

Tempi di attesa vs Tempi di carico/scarico

Distinzione fondamentale


La normativa introduce una distinzione cruciale tra due tipologie di tempi che spesso vengono confuse ma che hanno disciplina e conseguenze diverse.

- La franchigia di 90 minuti al comma 1 si riferisce esclusivamente all'attesa, ossia il tempo che intercorre dall'arrivo del vettore fino all'inizio effettivo delle operazioni di carico e scarico.
- Le operazioni materiali di carico e scarico sono invece disciplinate separatamente dal comma 3.

Indennizzi per attesa e operazioni carico/scarico: regimi diversi

Entrambi i tipi di ritardo generano diritto all'indennizzo, ma con tempistiche diverse:

- Attesa alle operazioni oltre 90 minuti: **indennizzo con franchigia**
- Sforamento tempi operativi: **nessuna franchigia** sui tempi che possono essere stabiliti contrattualmente



Tempi di attesa vs Tempi di carico/scarico

Sul punto già il **decreto del Direttore Generale del del MIT del 2011** spiegava come interpretare l'articolo 6-bis. All'articolo 2, comma 3, si diceva chiaramente:

3. Il periodo di franchigia non comprende il tempo necessario allo svolgimento materiale delle operazioni di carico o scarico, né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, qualora detti periodi di inattività siano segnalati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza. I tempi di attesa rientranti nel periodo di franchigia devono essere calcolati singolarmente per ogni operazione di carico o di scarico.

Sulla stessa linea d'onda è la **presentazione alla Camera del disegno di legge del D.L. Infrastrutture** che, a pagina 20, spiega la differenza tra tempi di attesa e tempi di esecuzione materiale:

La nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 6-bis prevede che l'indennizzo, come determinato al comma 2, sia dovuto anche nell'ipotesi in cui siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto; ciò al fine di evitare che, una volta iniziate tali operazioni, le stesse si protraggano per un tempo superiore a quello stabilito nel contratto, ossia a quel prevedibile periodo oggetto di negoziazione delle parti ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale. Peraltro, non si esclude che le due modalità indennitarie possano cumularsi, laddove si siano verificate entrambe le fattispecie (ossia ritardo dei tempi di carico e scarico e ritardo delle operazioni materiali). La medesima disposizione, in virtù del principio di responsabilità solidale tra i diversi soggetti della filiera del trasporto, fa salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 2005. Invero, il comma 3 prevede che, in presenza di un contratto scritto di trasporto di merci su strada, il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario delle merci oggetto del trasporto, che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle merci, siano obbligati in concorso con il conducente che abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, qualora le modalità di esecuzione della prestazione risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme violate. Ai sensi del comma 4, qualora il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma

La normativa è derogabile dalle parti?

Soppressione della clausola di deroga pattizia prevista nella versione originaria della norma del 2010

Ratio urgente e pubblicistica del DL Infrastrutture

Obiettivo del legislatore di **rafforzare le tutele in favore dell'autotrasporto**

Introduzione di un **obbligo solidale** di pagamento in capo al **caricatore**

Chiarimenti forniti dal **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 novembre 2025**

SOURCE




La disposizione **non** è derogabile dalle parti

Ulteriori questioni

Tracciamento digitale degli orari

1

Il vettore può dimostrare l'orario d'arrivo nel luogo delle operazioni con strumenti digitali quali il proprio **sistema satellitare di geolocalizzazione** del veicolo oppure il **tachigrafo intelligente di seconda generazione** (comma 1)




Tema sul tempo di conservazione delle registrazioni e telecamere

Presidio alle operazioni

2

Ai sensi del comma 4 dell'art. 6-bis il **conducente ha diritto di visionare la regolarità delle operazioni di carico**, con particolare riguardo alla sistemazione dello stesso sui veicoli, anche per responsabilità sul corretto fissaggio dello stesso (artt. 164 e 167 Codice della Strada–sanzioni).



Tema coordinamento piani operativi di sicurezza e DUVRI dei terminal portuali

Alcuni dei temi (ancora) in discussione

Franchigia cumulativa che ricomprende attesa ed operazioni di carico e scarico

Forza maggiore: ritardi imputabili a incidenti o congestioni stradali?

Compatibilità con la **Congestion fee**

Carico e scarico all'estero? Il decreto del Direttore Generale del MIT 2011 chiariva che le operazioni di carico e scarico dovessero avvenire in territorio nazionale (art. 1)

Definizione di Caricatore: *«L'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto»*

E il venditore EXW che
«carica» sul mezzo?



LCA

Avv. Davide Magnolia
davide.magnolia@lcalex.it

lcalex.it

